

INTEGRAZIONE INTERPRETATIVA DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ACQUE POTABILI CITTADINE NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE MEDESIME.

SI CONVIENE E SI STIPULA COME SEGUE:

ARTICOLO 1:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

ARTICOLO 2:

Il comma 2 del punto 3.3 della Convenzione viene così sostituito:

“ le opere di progettazione collaudabili dovranno essere realizzate per un ordine di grandezza di circa £ 1.000.000.000 entro e non oltre il 31.21.2000. La parte residua dei lavori dovrà essere ultimata entro e non oltre il 31.03.2001. Il tutto come così individuato nel cronoprogramma allegato sotto la lettera “A” alla presente “Integrazione interpretativa” di convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

La mancata osservanza di ciascuno dei suddetti termini comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di £ 1.000.000 a carico della Concessionaria.

La Direzione Lavori attesterà in sede di certificato di ultimazione lavori la tempestiva ultimazione delle opere entro i termini del 31.12.2000 e del 31.03.2001 sopra indicati”.

ARTICOLO 3:

Il punto 3.5 della Convenzione viene così sostituito:

“3.5 Oltre la documentazione di cui ai punti precedenti la Concessionaria dovrà disporre il piano economico - finanziario generale relativo alla durata della intera concessione articolato e specificato in rapporto al settore di investimenti. Il piano comprenderà il piano di ammortamento così come risultante dall'allegato “D” che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché il piano di gestione”.

ARTICOLO 4:

al punto 3.6 della Convenzione al comma 1 (che inizia con le parole “Qualora nell'ambito ...”) che viene eliminata la locuzione

“conseguentemente modificare i propri progetti adeguandoli alla nuova realtà intervenuta e” e viene aggiunto al seguente comma”:

“La Concessionaria a partire dall'anno in corso si impegna a farsi incarico degli oneri e dei costi sostenuti dal Concedente in relazione alla fornitura di acqua effettuata al Comune di Brissago (svizzera la cui gestione sarà esclusivamente a carico e a spese della concessionaria)”.

ARTICOLO 5:

All'articolo 6 della Convenzione il comma 5 viene eliminato ed il comma 4 viene così sostituito:

“Tali investimenti dovranno essere espressamente autorizzati dal Concedente che dovrà preventivamente concordare con la Concessionaria il sistema di recupero degli stessi in funzione delle normative nonché tariffarie a quel momento vigenti”.

ARTICOLO 6:

Il comma 2 dell'articolo 7.7. (che inizia con le parole "A presentare ...") viene così sostituito:

"La Concessionaria –ogni anno e fino al termine di durata della Convenzione- si impegna a presentare tempestivamente e sollecitamente presso l'U.P.I.C.A. le pratiche di adeguamento tariffario sulla base di propri di bilancio facendosi carico di ogni onere e costo relativo ed inviandone contestualmente copia al Concedente per conoscenza. Al riguardo della Concessionaria si assume ogni responsabilità anche economica in ordine all'esattezza dei dati forniti all'U.P.I.C.A. e si fa carico di ogni eventuale rettifica o rigetto della domanda da parte dell'UP.I.C.A. stessa come pure dei riflessi di tali eventuali conseguenze economiche relative per tutti gli anni di durata del rapporto convenzionale.

La Concessionaria si farà parte diligente nei confronti del Concedente per assumere ogni iniziativa che consenta di ottenere il maggiore adeguamento tariffario consentito delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda".

ARTICOLO 7:

All'articolo 8.1 della Convenzione al fine del primo periodo (determinante con la parola"... dall'Ammi.ne.") il secondo periodo la pedissequa tabella e i successivi paragrafi vengono così modificati:

"I ricavi per la vendita dell'acqua sono quelli derivanti dall'applicazione della tariffa base offerta dalla Concessionaria in sede di gara d'appalto così come aggiornata in base allo sviluppo ed alla struttura tariffaria risultante dagli allegati "B1/2" ("Sviluppo della tariffa") nonché B2.2000" "B2.2002 T.M. B2.2000 (2Struttura della tariffa)" "B2.2000 T.M. B2.2000 T.M. (Struttura della tariffa – Simulazione Tetto massimo)" che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto con la precisazione che le cifre relative agli anni 2000 dovranno tenere conto sia degli effettivi lavori riguardanti l'I.S.T.A.T. sia dell'importo dei lavori realmente eseguiti sia dei volumi d'acqua effettivamente fatturati (fatta salva l'ipotesi prevista nell'art.6 che consente ulteriori investimenti concordati con la Concedente. I canoni sono quelli applicati precedentemente al 10 maggio 1995 secondo le prescrizioni di cui al provvedimento C.I.P. 45/1974 ed alla circolare M.I.C.A. 3419/C del 9.9.1997.

La tariffa base al netto di IVA e tasse presenti e future verrà aggiornata al 1 gennaio di ogni anno secondo la seguente formula di revisione: $ba = (1+I) bp$. Dove:

- Ba = tariffa a canone aggiornato;
- I = indice ISTAT del costo della vita;
- Bp = tariffa precedente.

La struttura tariffaria che la Concessionaria applica gli utenti risulta dal seguente prospetto:

USO DOMESTICO/RESIDENTI

Minimo garantito pero ogni unità abitativa: mc/anno 50

Da 0 a 80 mc/annui tb. 07

Da 81 a 160 mc/annui tb.1.0

Oltre 500 mc/annui tb 1.5

USO OCCASIONALE E/O NON CONTINUATIVI

Minimo garantito: mc/anno 100

Per tutti i consumi: tb. 1.5

USO SPECIALI

Minimo garantito 100 mc/annuo tb. 3

CANONI

Nolo contatore:

uso domestico L/semestre 7000

uso speciale L/semestre 7000

diritto di fisso allacciamento:

- Residenti L 100.000
- Usi occasionali L150.000

Qualunque variazione diversa della precedente dovrà essere espressamente e formalmente assentita dal Concedente sulla scorta di adeguata documentazione e previo parere obbligatorio dell'Alta Vigilanza di cui all'art. 10.

Ferma restando l'inderogabile approvazione delle Autorità normativamente competenti in qualsiasi momento il Concedente potrà determinare la struttura tariffaria ed i singoli scaglioni di consumo (che la Concessionaria sarà tenuta ad applicare purchè rimanga invariato il gettito complessivo annuale)

La struttura tariffaria con l'applicazione base aggiornate è entrata in vigore dall'ultimazione del 1 stralcio delle opere di cui al piano di intervento generale e dal loro collaudo favorevole.

La Concessionaria applica agli utenti ogni anno la tariffa massima risultante dalla normativa tariffaria in vigore in quel momento così come approvata dagli organi competenti in materia.

Il Concedente si impegna ogni anno a corrispondere alla Concessionaria l'eventuale differenza ("A") tra le somme spettanti a quest'ultima (sulla base delle precedenti disposizioni del presente punto 8.1 e in particolare degli allegati "B1/2" e B.2.2000" "B2.2001" B2.2000" "B2.2000 T.M. B2.2000 T.M. ed i ricavi ad essa effettivamente derivanti alla massima fatturazione applicabile agli utenti (sulla base della normativa tariffaria a quel momento vigente). Ciò per tutto il periodo di durata della convenzione secondo la formula di cui agli allegati "C1" che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Concedente è tenuto alla corresponsione della sopra indicata differenza ("A") esclusivamente nel caso in cui la fatturazione dei consumi di acqua non superi il limite massimo dei 510.000 mc..

Pertanto non sarà dovuta al Concedente la quota di conguaglio relativa al volume di acqua fatturato eccedente tale soglia massima.

La Concessionaria garantisce che per tutti gli anni successivi al 2003 (compreso) fino al termine della Convenzione salvo l'intervento di nuove disposizioni imperative in alcun modo la Concedente verserà ad essa un conguaglio ("A") superiore a quanto disposto dallo stesso Concedente nel 2002 a tale titolo (salvo aumenti "ISTAT") e ricavabile come sopra riportato dalle tabelle "B1/1" "B1/2"("Sviluppo della tariffa") "B2.2000 (Struttura della tariffa)" e "B2.2000 T.M." (Simulazione tetto massimo per l'esercizio 2002)". All'atto della presentazione dei consuntivi dell'anno di riferimento la Concessionaria dovrà presentare anche il preventivo di massima relativo all'anno successivo.

La corresponsione della ridetta differenza ("A") avverrà entro 60 giorni dalla presentazione da parte della Concessionaria di tutti i conteggi definitivi delle fatturazioni applicate all'utenza nell'anno di riferimento sulla base delle tariffe approvate – anche tacitamente – dell'Autorità proposta al controllo di queste ultime.

Il corrispettivo – così come sopra determinato – comprende e compensa anche gli allacciamenti da effettuare negli edifici del Concedente ove compresi nel raggio di 30 mt. dalla rete idrica distributrice che verranno pertanto realizzati dalla Concessionaria senza oneri".

ARTICOLO 8:

La Concessionaria ritiene la presente "integrazione interpretativa" pienamente soddisfacente e con la sua sottoscrizione dichiara espressamente di rinunciare a tutte nessuna esclusa le pretese o richieste – anche se al momento non conosciute – che in qualsiasi modo o misura risultino derivanti o connesse alla Convenzione di cui in premessa qualunque sia il titolo oppure la causa (quali a titolo

esemplificativo ma non esaustivo spese per progettazione di variante e stato di consistenza perdite di gestione maggiori lavori mancate rivalutazioni mancati adeguamenti tariffari di canoni ed ISTAT interessi danni spese legali e qualsiasi onere anche fiscale e tributario o altra e diversa spesa).

Ritenendosi totalmente e definitivamente tacitata la Concessionaria nulla potrà richiedere in dipendenza o concessione del ridetto rapporto convenzione e della sua "integrazione interpretativa".

Il Concedente per parte sua dichiara superate le contestazioni da esso sollevate in merito ai precedenti termini di ultimazione lavori. Inoltre con le situazioni contenute nell'art. 6 della presente "integrazione interpretativa" il Concedente ritiene pienamente soddisfacente l'assunzione di responsabilità della Concessionaria in ordine alla presentazione delle pratiche di adeguamento tariffario e con ciò ritiene superate tutte le problematiche precedentemente insorte in proposito.-----

Tutte le spese del presente contratto per bolli registrazione nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della Concessionaria.-----

Richiesto io il segretario comunale ho ricevuto quest'ultimo dattiloscritto da persona di mia fiducia.-----

Atto da me letto ai componenti che da me interpellati lo approvavano.-----

Questo atto consta di n. cinque facciate interne e quanto della sesta fin qui.-----